

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE  
503/2012/R/COM**

**ORIENTAMENTI IN MATERIA DI ADEGUAMENTO DEL TASSO DI  
RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DEGLI INTERESSI DI MORA**

*Documento per la consultazione*

29 novembre 2012

## **Premessa**

*Nel presente documento, che si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 502/2012/R/com, l'Autorità espone i propri orientamenti in relazione alla necessità di adeguare e uniformare il tasso di riferimento per il calcolo degli interessi di mora da applicare agli esercenti in caso di mancato o parziale versamento delle somme dovute alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, in forma scritta tramite posta elettronica, entro e non oltre il **14 dicembre 2012**. La previsione di tale termine è motivata dalla necessità di definire in tempi ravvicinati, e comunque entro il mese di dicembre 2012, le specifiche disposizioni in modo da farle entrare in vigore dal 1 gennaio 2013.*

*Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che le medesime intendessero sottrarre alla pubblicazione. In tal caso è dunque necessario inviare le osservazioni con due file separati, uno dei quali, privo delle parti riservate, è destinato alla pubblicazione.*

***Autorità per l'energia elettrica e il gas  
Direzione Infrastrutture***

piazza Cavour 5 – 20121 Milano  
tel. 02 65565311 fax 0265565222  
e-mail: **unitaRCI@autorita.energia.it**  
sito internet: **www.autorita.energia.it**

## INDICE

<b>1</b>	<b>Premessa e oggetto della consultazione.....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Quadro di riferimento .....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Orientamenti in merito alla modifica del tasso al fine del contenimento degli oneri per morosità.....</b>	<b>8</b>

## 1 Premessa e oggetto della consultazione

- 1.1 Il presente documento *che si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 502/2012/R/com* pone in consultazione gli orientamenti dell'Autorità in relazione alla necessità di:
- modificare il tasso degli interessi di mora richiesto dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa) agli esercenti, in caso di mancato o parziale versamento delle somme dovute in relazione all'esazione di prestazioni patrimoniali imposte;
  - di prevedere un unico tasso di interesse di mora da applicare in caso di mancato o parziale versamento delle somme dovute a diverso titolo dagli esercenti alla Cassa .
- 1.2 Il documento per la consultazione fa seguito e modifica quanto già previsto per il settore elettrico dalla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: ARG/elt 199/11) nell'Allegato A (di seguito: TIT) e nell'Allegato B (di seguito: TIME) e, per il settore gas, dalla deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: TUDG) come successivamente modificata e integrata, nell'Allegato A (di seguito RTDG).
- 1.3 L'intervento proposto delinea le eventuali modifiche da apportare ai sopra citati testi integrati per far fronte all'aumento dei casi di comportamento moroso degli esercenti nei confronti della Cassa verificatosi negli ultimi due anni eliminando gli aspetti della vigente regolazione che possano indurre l'adozione di comportamenti distorsivi da parte degli esercenti medesimi.
- 1.4 Le eventuali modifiche avranno delle ricadute anche su altri provvedimenti dell'Autorità ove si prevede il tasso di interesse di mora che regola il rapporto tra la Cassa e gli esercenti in caso di ritardo o mancato pagamento delle somme dovute tra i quali: la deliberazione 27 giugno 2007, n. 156/07 come successivamente modificata e integrata, all'Allegato A denominato Testo integrato di vendita (di seguito: TIV), la deliberazione 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 e sue successive modifiche e integrazioni e il relativo Allegato A (di seguito: RTTG), la deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e sue successive modifiche e integrazioni e il relativo Allegato A (di seguito: TIVG), la deliberazione 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 e sue successive modifiche e integrazioni e il relativo Allegato A (di seguito: TUSG).
- 1.5 Gli aspetti relativi al tasso di interesse applicato in caso di fenomeni di morosità legati al rapporto di fornitura di energia elettrica e/o di gas tra gli esercenti e i loro clienti non sono oggetto delle presente consultazione.
- 1.6 Il presente documento per la consultazione si articola nelle seguenti parti:
- il quadro di riferimento;
  - gli orientamenti dell'Autorità in merito alla modifica del tasso di interesse di mora richiesto dalla Cassa agli esercenti in caso di mancato o parziale versamento delle somme dovute e alla previsione di un unico tasso di interesse di mora applicabile a tutte le transazioni tra la Cassa e gli esercenti medesimi.

## 2 Quadro di riferimento


- 2.1 Il rapporto che intercorre tra la Cassa e i vari soggetti che operano nel settore dell'energia elettrica e in quello del gas è basato sulla regolazione delle varie partite economiche che derivano dalle norme stabilite dall'Autorità, che disciplinano ciascun settore e ciascuna attività.
- 2.2 Ruolo centrale della Cassa è la gestione dei Conti amministrati che prevede l'esazione delle componenti tariffarie dovute dagli esercenti, in particolare quelle indicate come oneri generali di sistema e le ulteriori componenti, l'esazione delle somme derivanti da meccanismi perequativi previsti dall'Autorità e l'erogazione di contributi.
- 2.3 Con le disposizioni riportate nel TIT e nella RTDG, in un'apposita parte denominata prestazioni patrimoniali imposte, l'Autorità ha individuato gli oneri e i proventi di pertinenza dei diversi conti di gestione istituiti presso la Cassa nonché ha regolato le modalità di erogazione delle somme dovute dalla Cassa e dagli esercenti medesimi a valere su tali conti.
- 2.4 Le disposizioni contenute nei sopra citati Testi Integrati hanno disposto che i versamenti di quanto dovuto dagli esercenti alla Cassa devono essere effettuati con cadenza bimestrale, entro i sessanta giorni successivi al termine di ogni bimestre.
- 2.5 La scadenza del sessantesimo giorno è tassativa; conseguentemente, ai versamenti effettuati oltre la scadenza prevista l'Autorità ha ritenuto di applicare interessi moratori in luogo dell'applicazione di penali, adottando il criterio già previsto dalla disciplina generale del codice civile (cfr gli articoli 1218, 1219, 1223 e 1224).
- 2.6 Il tasso di interesse di mora sulle somme dovute dagli esercenti alla Cassa in caso di mancato o parziale versamento, ai sensi di quanto previsto dal comma 47.4 del TIT e dal comma 98.3 della RTDG, prevede l'applicazione da parte della medesima Cassa sulle somme dovute di un tasso di interesse di mora pari all'Euribor<sup>1</sup> a un mese, base 360, maggiorato di 3,5 punti percentuali.
- 2.7 Tale tasso è stato definito per la prima volta dall'Autorità con la deliberazione 12 novembre 2003, n. 129/03, in coerenza con la legge n. 481/95 che conferisce all'Autorità medesima la contitolarità del potere di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98 (di seguito: decreto legislativo n. 98/48) per cui la determinazione della misura del tasso d'interesse moratorio deve avvenire con provvedimento dell'Autorità di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
- 2.8 In precedenza il tasso di interesse di mora era stato determinato dal Ministero medesimo con la direttiva 13 febbraio 1980 e la direttiva 1 febbraio 2002, adottate ai sensi dell'articolo 2 del sopra citato decreto legislativo n. 98/48.
- 2.9 Secondo la direttiva 1 febbraio 2002 la quantificazione del tasso di interesse deve essere effettuata con un provvedimento dell'Autorità e, data la caratteristica risarcitoria attribuita agli interessi, non può che tenere conto dell'andamento dei tassi di mercato e quindi parametrarsi ad un valore di mercato ufficiale. La sopraccitata quantificazione deve essere effettuata nel rispetto dell'esigenza *“di prevenire ed evitare attraverso il tardivo pagamento delle contribuzioni dovute alla Cassa, un ingiusto arricchimento da parte dei debitori, ipotesi possibile in caso di tasso di interesse di mora particolarmente conveniente rispetto ad altri tassi o a quelli del sistema bancario”*.

---

<sup>1</sup> Euribor è l'acronimo della denominazione *Euro Interbank Offered Rate*. Gli indici Euribor rappresentano i tassi medi con cui i principali istituti bancari europei (le cosiddette banche di riferimento) effettuano le operazioni interbancarie di scambio di denaro in euro.

- 2.10 Ciò premesso, la scelta effettuata dall’Autorità di adottare come base di riferimento per il calcolo del tasso di interesse di mora il tasso Euribor è riconducibile alla natura di tasso di riferimento assunta da tale indice per la definizione dei tassi da applicare a vari altri prodotti che prevedono un calcolo degli interessi, quali ad esempio gli *swap* e i *future* su tassi di interesse, i depositi di risparmio e i mutui ipotecari. Inoltre poiché la rilevazione dell’Euribor avviene tutti i giorni lavorativi, il suo valore è sempre perfettamente aggiornato e può essere costantemente monitorato sia dagli operatori specializzati del settore sia da moltissimi altri soggetti tra cui gli esercenti.
- 2.11 In successivi provvedimenti l’Autorità, pur tenendo fermo il riferimento all’indice Euribor a base 360, per la definizione dell’interesse di mora applicato con riferimento alle somme dovute dagli esercenti o dovute dalla Cassa agli esercenti medesimi, ha previsto in alcuni casi l’applicazione di un tasso di interesse di mora differente da quello di cui al punto 2.6.
- 2.12 Tenendo fermo il riferimento generale all’Euribor, che rappresenta una misura oggettiva e imparziale del costo del denaro, l’Autorità ha modificato l’orizzonte temporale di riferimento<sup>2</sup> per il calcolo dello stesso e in alcuni casi lo *spread* applicato al tasso base nonché le scadenze indicate per i pagamenti.
- 2.13 Tale scelta non ha tuttavia comportato distorsioni in quanto almeno fino al mese di ottobre 2008 l’andamento dei tassi Euribor utilizzati come riferimento era sostanzialmente simile.
- 2.14 La figura 1 illustra l’andamento del tasso Euribor (media mensile) a uno e dodici mesi a partire dal 1999 ad oggi.

Figura 1 - Andamento storico Euribor (media mensile)




- 2.15 Si può osservare che gli andamenti delle serie storiche sono stati sostanzialmente identici per un lungo periodo, pur differenziandosi sensibilmente a partire dall’ottobre 2008 con il

<sup>2</sup> Si ricorda che non esiste un unico valore del tasso Euribor di riferimento in quanto esistono ben 15 diversi indici Euribor ognuno riferito ad un orizzonte temporale di impiego diverso. Si ha infatti l’Euribor a 1, 2 o 3 settimane e quello a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 mesi. L’insieme dei tassi Euribor, rilevati in uno specifico giorno, e riferiti allo scadenziario sopra specificato, ovvero l’insieme delle coppie scadenza tasso, costituisce la struttura per scadenza dei tassi Euribor.

manifestarsi della crisi americana dei *subprime* che si è riversata su tutti i mercati mondiali, quando il maggior rischio di insolvenza percepito dal mercato ha accentuato lo *spread* tra i tassi di più breve periodo (un mese) e di più lungo periodo (12 mesi). La tendenza degli ultimi tre anni mostra una persistente differenza fra il livello dei tassi di diverse scadenze.

- 2.16 Ciò considerato l’Autorità ritiene necessario prevedere che per la regolazione delle partite economiche tra esercenti e Cassa e viceversa venga utilizzato un solo tasso di riferimento per il calcolo degli interessi da riconoscere.
- 2.17 Con nota prot n. 4365 del 14 giugno 2012 (prot. Autorità n. 18636 del 20 giugno 2012), la Cassa ha segnalato che nel corso del 2011 e durante l’inizio del 2012 si è assistito ad un significativo aumento dei casi di morosità degli esercenti in relazione ai versamenti connessi alle prestazioni patrimoniali imposte.
- 2.18 A causa di tale fenomeno la Cassa ha attivato le procedure di recupero crediti, sia con riferimento al settore elettrico che a quello del gas, per un ammontare complessivo di oltre 13,5 milioni di euro per i crediti relativi alle dichiarazioni di competenza 2011 con un incremento di circa il 45% dei crediti relativi alle competenze del 2010.
- 2.19 Tale situazione è verosimilmente da ricondurre all’acuirsi della crisi finanziaria che ha comportato un aumento del tasso di finanziamento delle imprese e conseguentemente ha determinato una convenienza relativa a finanziarsi attraverso un comportamento moroso mediante ritardo dei versamenti nei confronti della Cassa.
- 2.20 La Cassa medesima ha evidenziato come tali comportamenti sono stati posti in essere da un numero limitato di operatori, di piccole e medie dimensioni, che, considerato il tasso di interesse di mora applicato, ne traggono ingiustamente vantaggio.
- 2.21 A solo titolo di esempio, nella figura 2 è stato rappresentato graficamente l’andamento storico a partire dall’anno 2004 del tasso di mora e del tasso effettivo globale medio (di seguito: TEGM) applicato a categorie omogenee di operazioni, come risulta dalla rilevazione effettuata ogni tre mesi dalla Banca d’Italia per conto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, secondo quanto previsto dalla legge 7 marzo 1996, n.108, contro l’usura.
- 2.22 In particolare sono state prese come riferimento le serie storiche del TEGM relative alle operazioni di credito per anticipi e sconti alle imprese per importi superiori da 5.000 fino a 100.000 euro e alle operazioni di *factoring*, ovvero anticipi erogati a fronte di un trasferimento di crediti commerciali per importi fino a 50.000, euro in quanto possono rappresentare una buona *proxi* del costo del credito per le imprese di piccola e media dimensione.

Figura 2 - Tasso di mora vs tassi TEGM



- 2.23 Dalla figura 2 appare chiaramente che, dopo una lunga fase di stabilità, alla fine del 2005 i tassi attivi hanno iniziato a salire facendo seguito al progressivo rialzo del denaro attuato dalla Banca Centrale Europea (di seguito: BCE): l'aggiustamento è risultato graduale in linea con quanto osservato in analoghe fasi congiunturali del passato. Dall'ottobre del 2008 i tassi sono bruscamente scesi come conseguenza dei ripetuti tagli dei tassi ufficiali in euro e della conseguente rapida discesa dei tassi di mercato. A partire dall'inizio dell'anno 2009 la riduzione del tasso Euribor, e in particolare quello a un mese, base 360, utilizzato per definire il tasso di mora è stata maggiore del calo del costo del finanziamento alle imprese. Pertanto il livello del tasso di mora si è situato costantemente al di sotto dei tassi applicati alle operazioni di finanziamento alle imprese.
- 2.24 Quanto sopra riportato ha creato una distorsione in quanto l'attuale criterio di definizione del tasso di mora rende conveniente per alcune imprese sostituire il ricorso all'indebitamento adottando comportamenti morosi nei confronti della Cassa e finanziandosi in tal modo tramite la Cassa stessa.

### 3 Orientamenti in merito alla modifica del tasso al fine del contenimento degli oneri per morosità

- 3.1 Al fine di correggere l'effetto distorsivo illustrato nel capitolo 2., l'Autorità sta valutando alcune ipotesi di intervento per la ridefinizione e l'unificazione del tasso di mora applicato agli esercenti che riguardano:
- la modifica del tasso di interesse da prendere come riferimento;
  - la modifica della maggiorazione da applicare al tasso di riferimento.
- 3.2 L'Autorità ritiene che, in coerenza con quanto disposto dalla direttiva 1 febbraio 2002, al fine di evitare l'ingiustificato arricchimento degli esercenti garantendo un trattamento non discriminatorio agli stessi, sia necessario definire un unico tasso di riferimento per il calcolo del tasso di interesse di mora applicato agli esercenti dalla Cassa e che, in ogni caso, tale



tasso debba essere almeno pari al tasso di interesse sui finanziamenti bancari applicato agli esercenti medesimi.

3.3 A tal fine l’Autorità sta valutando due ipotesi alternative di intervento.

### ***Ipotesi 1***

- 3.4 La prima ipotesi di intervento prevede di utilizzare, in sostituzione del tasso Euribor a un mese, base 360, un unico tasso pari al tasso Euribor a dodici mesi, base 360, opportunamente maggiorato di uno *spread* crescente al crescere del ritardo nel pagamento delle somme dovute.
- 3.5 In particolare l’Autorità è orientata a mantenere uno *spread* non inferiore all’attuale 3,5% per ritardi fino a 30 giorni lavorativi prevedendo un *spread* pari all’8% per ritardi superiori ai 30 giorni al fine di garantire la comparabilità dello stesso con i sopraccitati tassi di finanziamento.
- 3.6 Il tasso di interesse di mora così definito sarebbe allineato con i tassi di finanziamento bancario applicati agli esercenti evitando in tal modo comportamenti opportunistici degli esercenti medesimi e sarebbe peraltro coerente con gli interessi legali di mora relativi alle “transazioni commerciali” effettuate tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni come definiti all’articolo 2, lettere e) ed f) del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 (di seguito: decreto legislativo n. 192/2012) recante “modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell’articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180”<sup>3</sup>.
- 3.7 Tale decreto prevede che gli interessi legali di mora che sostituiscono il tasso di interesse sulle transazioni commerciali<sup>4</sup> a partire dal 1 gennaio 2013, sono pari al tasso di interesse applicato dalla BCE alle sue più recenti e principali operazioni di rifinanziamento, tasso di riferimento, maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento viene comunicato su base semestrale dal Ministero dell’economia e delle finanze che ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

### ***Ipotesi 2***

- 3.8 Una possibile ipotesi di intervento alternativa all’utilizzo dell’Euribor prevede l’utilizzo del tasso di interesse applicato dalla BCE nei rapporti con le banche nello spazio dell’area euro il cosiddetto “tasso di riferimento (chiamato altresì “tasso per le operazioni di rifinanziamento” o “tasso refi”). Il tasso di riferimento rappresenta il valore indicizzato che le banche sono tenute a pagare quando prendono in prestito del danaro dalla BCE nel caso in cui si trovino ad affrontare periodi di carenza di liquidità.
- 3.9 L’andamento del tasso di riferimento si caratterizza per una maggiore stabilità rispetto all’andamento dei tassi di interesse interbancari quali l’indice Euribor che appare comunque correlato con le variazioni del tasso di riferimento medesimo.


---

<sup>3</sup> Le disposizioni decreto legislativo n. 192/2012 si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal primo gennaio 2013.

<sup>4</sup> Il tasso di interesse sulle transazioni commerciali, definito sulla base di quanto previsto dall’ex-decreto legislativo n. 231/02, è attualmente pari all’8% per il semestre che va dal 1 luglio 2012 al 31 dicembre 2012.

- 3.10 La maggiore stabilità potrebbe fare del tasso di interesse della BCE, opportunamente maggiorato di uno *spread* analogo a quello di cui al punto 3.5, un buon riferimento per la costruzione del tasso di interesse di mora.
- 3.11 Nel caso in cui l’Autorità adotti questa seconda ipotesi il tasso di interesse di mora è coincidente con gli interessi legali di mora relativi alle “transazioni commerciali” di cui al precedente punto 3.6.
- 3.12 In ogni caso indipendentemente dal tasso di riferimento prescelto, dovrà essere attentamente monitorato il livello dei tassi e in particolare della soglia di usura di cui alla legge 108/06 che attualmente considera usuraio un tasso che supera del 50% il valore del TEMG rilevato dalla Banca d’Italia, per ogni singola operazione. Nel caso in cui il tasso di interesse di mora si collochi su valori superiori al tasso soglia di usura, l’Autorità intende prevedere l’applicazione di un tasso compatibile con la soglia prevista dalla sopracitata legge 108/06.
- 3.13 Nella figura 3 è stato rappresentato graficamente un confronto tra l’andamento del tasso di mora attualmente applicato dalla Cassa, il tasso di mora calcolato secondo le ipotesi alternative di intervento di cui ai precedenti punti 3.4 e 3.8 e il TEGM relativo alle operazioni di credito per anticipi e sconti alle imprese per importi superiori a 5.000 euro.

Figura 3 - Confronto tra tasso di mora attualmente in vigore, TEGM e proposte di intervento



***Spunti per la consultazione***

- S.1. Si condivide l'ipotesi di prevedere l'utilizzo di un unico tasso di riferimento da applicarsi sulle somme dovute dagli esercenti alla Cassa? Motivare la risposta.
- S.2. Quale ipotesi di intervento si ritiene preferibile tra quelle proposte? Si individuano ipotesi ulteriori? Motivare la risposta.
- S.3. Quale livello dello *spread* si ritiene opportuno adottare per evitare effetti distorsivi nel comportamento degli esercenti? Motivare la risposta.
- S.4. Si ritiene condivisibile l'ipotesi di prevedere uno *spread* crescente al crescere dei giorni di ritardo nei pagamenti? Motivare la risposta.